

CIVILE » Consumatori

23-9-2008

Servizi telefonici: per il professionista inderogabile la competenza esclusiva

Non è ravvisabile, in capo al contraente fruitore del servizio telefonico, la qualità di consumatore ove il contratto sia relativo ad un'utenza telefonica destinata ad un esercizio commerciale.

di Cristina Mantelli, Avvocato in Bologna e Alessandro Jazzetti, Magistrato

Inserendosi nel vivace dibattito sviluppatosi negli ultimi anni circa la definizione di consumatore, con il provvedimento in esame, il Tribunale di Torino dopo aver delineato chi possa rientrare della categoria del contraente debole e chi in quella del professionista, in attuazione dell'interpretazione della Suprema Corte (sentenza leader in materia del 25 luglio 2001, n. 10127), accoglie l'eccezione di incompetenza sollevata dalla compagnia telefonica.

Infatti, in tema di contratti del consumatore al fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 1469-bis, c.c.(normativa di riferimento, al momento in cui la controversia ha avuto inizio in tema di clausole vessatorie), il giudice di merito deve appurare se un contratto è stato concluso da un operatore giuridico come, "consumatore" o "professionista".

Pregio della decisione è stato quello di indirizzare l'attività di indagine e le eventuali censure non tanto sulla qualifica di professionista o consumatore ma, piuttosto, di verificare se il contratto, stipulato dal professionista, è stato fatto al fine di utilizzarlo per l'esercizio della sua attività oppure per fini privati.

Invero, il Tribunale evidenzia come la qualifica di consumatore non possa attribuirsi ove venga dedotto, quale fatto costitutivo del danno lamentato, un pregiudizio economico rilevante per la propria attività aziendale, derivante dall'imperfetta ed omessa prestazione del servizio telefonico.

Il professionista quando abbia concluso un contratto a scopo di lucro in funzione della propria attività non può essere considerato un soggetto debole giacché così facendo si svilirebbe la ratio della norma stessa: la tutela del consumatore, di quel soggetto cioè privo di competenze.

Trib. di Torino, 2 luglio 2008, n. 4782